

- controricorrente -

nonchè contro



- intimati -

avverso la sentenza n. 737/2017 della CORTE D'APPELLO
di PERUGIA, depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CORRADO MISTRI, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

elementi di prova raccolti che aveva considerato prevalenti ed idonei a superare la statuizione pronunciata in sede penale.

1.2. Il motivo è infondato.

La pronuncia richiamata nella censura proposta, invero risalente, risulta infatti superata da successivi arresti che ne hanno attenuato la portata, non disconoscendo la rilevanza dell'ammissione di responsabilità dell'imputato insita nelle ipotesi di condanna per "patteggiamento", ma valorizzando il potere - dovere del giudice civile di considerarlo come un elemento indiziario che consente, comunque, di giungere a diverse conclusioni in presenza di altre emergenze processuali che devono essere oggetto di adeguata valutazione.

1.3. E' stato, infatti, ritenuto che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice "elemento di convincimento" , apprezzabile dal giudice unitamente ad altri elementi di prova.

1.3.1.. In particolare, questa Corte ha chiarito che "poiché la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza" (cfr Cass. 26250/2011 preceduta, nello stesso senso, da Cass. 10847/2007; Cass. 3626/2004; Cass. 6863/2003).

1.3.2.. Va tuttavia precisato che, in seno a tale orientamento, si rinvengono decisioni che, pur qualificando formalmente la sentenza di patteggiamento un "mero indizio", lo ritengono poi così rilevante da giungere ad affermare che "il giudice non può disattenderlo senza motivare" (cfr. Cass. 26263/2011; Cass. 23906/2007).

1.4. Un ulteriore canale interpretativo, infine, ritiene che la lettera dell'art. 444 e 445 co 1 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice: tale orientamento pertanto esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento costituisca una ammissione di responsabilità, e nega che possa avere qualsiasi

efficacia vincolante o probatoria nel processo civile. (cfr. *ex multis* Cass. 8421/2011; Cass. 27835/2017).

1.5. E' stato, infine, affermato in termini di equilibrata e condivisibile evoluzione interpretativa che "la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)" (cfr. Cass. 20170/2018).

2. Il Collegio condivide tale ultimo orientamento con il quale, oltretutto, la ripartizione degli oneri probatori risulta declinata in linea con i più recenti arresti pronunciati in ordine al rapporto fra giudizio penale e giudizio civile nella materia risarcitoria (cfr. Cass. 25918/2019; Cass. 30311/2019).

2.1. ~~La~~ ^{gli} giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione di tali principi in quanto evidenziando che il termine "tamponamento", utilizzato nel verbale di accertamento dei Carabinieri intervenuti sul luogo dei fatti, non corrispondeva alla descrizione del sinistro, contrastando con le parti danneggiate dei mezzi in esso coinvolti, ha ritenuto legittimamente di espletare una consulenza tecnica d'ufficio diretta a ricostruire, sulla base delle evidenze processuali, l'esatta dinamica dell'incidente ed un accertamento delle responsabilità aderente alla più attendibile ricostruzione di quanto accaduto; ed ha motivato esaustivamente in relazione agli esiti di essa che consentivano di superare un'attribuzione di totale responsabilità come conseguenza automatica del patteggiamento, non consentito, per ciò che è stato sinora affermato, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

2.2. In tal modo la Corte territoriale, applicando l'art. 2054 co 2 c.c ed il conseguente principio di concorsualità di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, si è pienamente attenuta alle indicazioni provenienti dagli arresti sopra richiamati, attraverso una motivazione congrua e logica.

2.3. Il primo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato e devono ribadirsi i seguenti principi di diritto: "(a) la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova; (b) la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.)."

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 116, 141, 142, 143 e 145 del codice della strada.

3.1. Contestano la valutazione delle prove in relazione alle norme dedotte assumendo che la motivazione era illogica rispetto alla dinamica dei fatti accertata proprio in riferimento ad una ripartizione concorrente di responsabilità.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. La censura, infatti, postula una rivalutazione di merito delle emergenze processuali esaustivamente esaminate dalla Corte territoriale con un percorso argomentativo immune da possibili rilievi (cfr. pag. 5,6,7,8): al riguardo si richiamano le argomentazioni sviluppate sul precedente motivo, specificando che la doglianza maschera la richiesta di un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 13721/2018).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. L'esito oscillante dei gradi di merito, rendono opportuna la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte,
rigetta il ricorso.


Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del 21.11.2019.

IL PRESIDENTE

Adelaide Amendola



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 11 MAR. 2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale